



Lodi, 28 Settembre 2011  
Prot. N. 32643/2011  
Cat.01 Cl.06

## ORDINANZA N° 434/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

### IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata da alcuni negozianti del centro storico in ordine alla richiesta di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire lo svolgimento dell'iniziativa "Lodi Fashion Night";

### **O R D I N A**

- ❑ Il giorno **29 Settembre 2011** dalle ore **21.00 sino a termine manifestazione** è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione, il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli lungo i seguenti tratti viari:
  - **C.so Adda** (tratto C.so Umberto I ÷ Via S.Giacomo)
  - **C.so Roma** (tratto Via XX Settembre ÷ P.le Zaninelli)
- ❑ Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per i veicoli utilizzati da:
  - Mezzi di soccorso in servizio di emergenza (V.V.F., C.R.I.,118) Forze di Polizia di cui all'Art. 12 comma1 lett. a÷e del D.Lgs. 285/92;
  - Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi primari limitatamente alle necessità connesse ad interventi di manutenzione urgenti e non ulteriormente differibili;
- ❑ La prescrizione riguardante il divieto di transito è inoltre da considerarsi estesa a tutte le strade che abbiano immissione diretta sui sopra indicati tratti viari e per i quali non risulti possibile istituire percorsi alternativi.
- ❑ Ai fini dello svolgimento della manifestazione il giorno **29 Settembre 2011**, dalle ore **20.00 sino a termine della manifestazione**, viene altresì istituito il divieto di sosta con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli lungo i seguenti tratti viari cittadini:
  - **C.so Adda** (tratto C.so Umberto I ÷ Via S.Giacomo)
  - **C.so Roma** (tratto Via XX Settembre ÷ P.le Zaninelli)
  - **Via Garibaldi** (tratto Via Castelfidardo ÷ C.so Roma)
  - **Via Cavour** (tratto C.so Roma ÷ Via Volturno)

In concomitanza e se non diversamente evidenziato, con la medesima durata dei sopra indicati provvedimenti, si dispongono i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **Via Lodino** è istituito l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Fanfulla;
- In **C.so Umberto I** è istituito l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario provenienti da P.za della Vittoria giungano all'intersezione con Via Volturno;
- In **C.so Umberto I** (tratto Via Volturno ÷ C.so Adda) è istituito il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori dall'intersezione con Via Volturno;
- In **Via S. Francesco** (tratto Via Strepponi ÷ P.za Ospitale) si dispone l'inversione dell'attuale senso di marcia consentendo pertanto la circolazione dei veicoli lungo la direttrice Via Strepponi - P.za Ospitale;
- In **Via Strepponi** è istituito l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via S.Francesco;
- In **Via Cavour** è istituito l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via S.Francesco;
- In **P.za Ospitale** viene revocato il provvedimento di divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli al fine di consentire ai veicoli circolanti in Via S.Francesco di raggiungere l'intersezione con Via Fissiraga e da lì procedere nel rispetto della segnaletica stradale posta in loco;
- In **Via S.Martino** è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli. Deroga al provvedimento riguardante il transito è prevista esclusivamente per i veicoli utilizzati dai residenti in detto tratto viario per i quali viene conseguentemente istituito il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori dall'intersezione con Via Marsala;



## Settore 7 - Ufficio Viabilità

- In **Via Marsala** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso P.le Zaninelli) per tutti i veicoli (fatta eccezione per quelli condotti da residenti in Via S.Martino), che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via S.Martino;
- In **Via Carducci** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Volturno) per tutti i veicoli che, circolanti lungo detto tratto viario, giungano all'intersezione con Via Legnano;
- In **Via XX Settembre** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso P.le Medaglie d'Oro) ovvero destra (verso P.za della Vittoria limitatamente ai veicoli condotti dai residenti titolari di contrassegno autorizzativo al transito dal "varco" di C.so Roma) per tutti i veicoli che, circolanti lungo detto tratto viario, giungano all'intersezione con C.so Roma;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

### D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

### D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio**

PC/pl

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**